



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Trento

(Ufficio del Procuratore della Repubblica. Giuseppe AMATO)

Ai Colleghi

Al Signor Dirigente

Al personale amministrativo e di polizia giudiziaria

SEDE

e, per conoscenza,

*Al Signor Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello*

TRENTO

Oggetto: Decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28. Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Prime riflessioni

L'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014 n. 67 ha conferito delega al Governo per “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”.

La delega, dopo il prescritto passaggio alle Camere, è stata esercitata con il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 [che *allego*].

La norma fondamentale è quella contenuta nell'articolo 131 *bis* del Cp, introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 2015, che in ossequio alle indicazioni di delega, configura la possibilità di definire il procedimento con la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto relativamente ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva.

Le finalità perseguite.- E' una disciplina che, se correttamente interpretata, può dare un significativo contributo nell'ottica della deflazione processuale, senza che però questo risultato porti con sé, inaccettabilmente, una caduta del livello di sicurezza sociale e una sorta di “abdicazione” della risposta sanzionatoria dello Stato.



Per conseguire, insieme, questi risultati è necessaria, quindi, una applicazione ragionevole ed attenta, che deve passare attraverso una sempre adeguata motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legge.

E' in tal modo che possono soddisfarsi le concorrenti esigenze che stanno alla base dell'istituto, puntualmente sintetizzate nella Relazione di accompagnamento: l'esigenza di alleggerimento del carico giudiziario [soddisfabile al meglio ove la definizione del procedimento tenda a collocarsi nelle sue prime fasi], il rispetto del principio di proporzione [che vuole evitare il dispendio di energie processuali per fatti bagatellari, sproporzionato sia per l'ordinamento sia per l'autore, "costretto a sopportare il peso psicologico del processo a suo carico"], l'adeguata considerazione della posizione della persona offesa [soddisfatta vuoi con la previsione di spazi di interlocuzione anche nell'ipotesi dell'archiviazione: cfr., in particolare, il nuovo articolo 411, comma 1 *bis*, del Cpp; vuoi con l'esplicita previsione normativa della efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno: cfr. il nuovo articolo 651 *bis* del Cpp].

La normativa di riferimento.- L'istituto della particolare tenuità del fatto trova la sua disciplina sostanziale nell'articolo 131 *bis* del Cp, laddove il relativo apprezzamento è correlato all'offesa [che deve essere di "particolare tenuità" e va desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo] e al comportamento [che non deve risultare "abituale"].

Dal punto di vista procedurale, l'articolo 131 *bis* del Cp è la norma di riferimento allorquando la decisione liberatoria intervenga dopo l'esercizio dell'azione penale.

Non a caso la norma trova la sua collocazione in apertura del titolo V del Libro I del Codice penale, subito prima degli articoli concernenti l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena.

In realtà, la causa di non punibilità può essere applicata anche durante la fase delle indagini. Anzi, l'utilizzo dell'istituto in tale fase soddisfa al meglio l'esigenza di alleggerimento del carico giudiziario [cfr. nella Relazione di accompagnamento]. Nell'articolo 411 del Cpp, infatti, nel nuovo comma 1 *bis*, è contenuta la disciplina dell'archiviazione "per la particolare tenuità del fatto", la cui peculiarità, come si vedrà, è rappresentata dall'interlocuzione dell'indagato e della persona offesa che possono censurare nel merito la richiesta di archiviazione. L'interlocuzione non è invece espressamente prevista dopo l'esercizio dell'azione penale, né in sede di udienza preliminare, né in sede dibattimentale, giacché in tali fasi è già *aliunde* garantito il contraddittorio pieno.

Anche nel caso in cui la decisione intervenga prima dell'esercizio dell'azione penale, con l'archiviazione, i presupposti sostanziali di applicazione sono rinvenibili nell'articolo 131 *bis* del Cp, che quindi è la norma fondamentale che fonda i presupposti e i limiti dell'istituto, quale che sia la fase procedimentale.

Non punibilità e offensività del fatto.- In premessa, vale osservare [in tal senso, è molto chiara anche la Relazione di accompagnamento] che l'applicabilità dell'istituto presuppone pur sempre e necessariamente un fatto "non inoffensivo".

Il giudizio sull'irrelevanza del fatto pretende, infatti, che sia risolta positivamente la valutazione sulla sussistenza, nella fattispecie esaminata, di una condotta ascrivibile in una fattispecie criminosa, perfetta in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, e concretamente punibile; in particolare, per essere rimasta esclusa l'applicabilità della disciplina del reato impossibile (articolo 49 del Cp), per inidoneità assoluta della condotta a ledere l'interesse tutelato dalla norma.

Detto altrimenti, l'istituto dell'irrelevanza per particolare tenuità presuppone un fatto tipico, costitutivo di reato e offensivo dell'interesse tutelato, ma da ritenere non punibile in ragione dei



principi generalissimi di proporzione e di economia processuale che stanno alla base del decreto legislativo.

Ciò è reso palese dalla formulazione letterale della norma, laddove si richiama l'offensività del fatto [che quindi non può essere ricondotto all'articolo 49 del Cp)], ricollegandosi la punibilità [solo] alla modestia dell'offesa ["di particolare tenuità"].

Questa conclusione è confermata dal fatto che anche l'archiviazione per la riconosciuta particolare tenuità del fatto produce conseguenze giuridiche sfavorevoli, come attestato dalla prevista iscrizione del relativo provvedimento nel casellario giudiziale (cfr. articolo 3, comma 1, lettera *f*), del dpr 14 novembre 2002 n. 313); con effetti principalmente ai fini dell'apprezzamento dell'"abitualità" ostativa all'applicazione dell'istituto (cfr. articolo 131 *bis*, comma 3, del Cp).

Inoltre, è proprio per le medesime ragioni che è stata introdotta una interlocuzione con l'indagato, nel caso in cui il pubblico ministero intenda richiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, così da consentirgli, mediante l'opposizione, di far valere le ragioni che dovrebbero piuttosto condurre ad una decisione liberatoria nel merito.

L'ambito di applicazione: l'individuazione dei reati.- L'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in conformità a quanto previsto nella legge delega n. 67 del 2014, è applicabile ai soli reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (articolo 131 *bis*, comma 1, del Cp).

Nel comma 4 dello stesso articolo 131 *bis* sono dettati i criteri per la determinazione della pena detentiva ai fini dell'applicazione dell'istituto per il caso in cui siano presenti circostanze. Si adotta, in proposito, un criterio già presente nella nostra legislazione [cfr., per riferimenti, gli articoli 4, 278 e 379 del Cpp], stabilendosi che non si deve tenere conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, con la precisazione che, in tali evenienze, ai fini del computo della pena, non si deve tenere conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze *ex* articolo 69 del Cp. In sostanza, la valenza di queste circostanze è "rafforzata", nel senso che di esse non si deve tenere conto solo quando siano state "neutralizzate" dal giudice, che ne ha esclusa in fatto la sussistenza.

Nel comma 5 dell'articolo 131 *bis*, infine, si precisa che l'istituto può trovare applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante: ciò che si verifica, ovviamente, come precisato nella Relazione di accompagnamento, allorquando la "tenuità del fatto" che integra il *proprium* dell'attenuante giunga ad integrare gli estremi della vera e propria "irrelevanza" desumibile dai criteri dettagliati nel comma 1 dello stesso articolo 131 *bis*. Il significato di questa disposizione risulta evidente ove si consideri che dell'attenuante comune prevista dall'articolo 62, numero 4, del Cp non potrebbe tenersi conto ai fini della determinazione della pena *ex* articolo 131 *bis*, comma 1, del Cp, e tuttavia non è dubbio che proprio la configurabilità di tale attenuante di fatto costituisce elemento importante per articolare il giudizio sull'esiguità del danno che può [*rectius*, potrebbe] portare alla causa di esclusione di punibilità, unitamente all'apprezzamento delle modalità della condotta ed alla considerazione del comportamento incriminato, che non deve risultare abituale.

I singoli parametri di riferimento.- Una volta verificato che il reato incriminato rientra nei limiti edittali che astrattamente legittimano il ricorso alla causa di punibilità, occorre la verifica dei diversi presupposti normativi che consentono di pervenire al giudizio di esclusione della punibilità. Ai fini della declaratoria di punibilità assumono rilievo gli "indici-criteri" [secondo la nozione datane nella Relazione di accompagnamento] della "particolare tenuità dell'offesa", a sua volta desumibile dalle "modalità della condotta" e dalla "esiguità del danno o del pericolo" derivato dal reato, e della "non abitualità del comportamento".



Gli elementi da valutare, in definitiva, riguardano il danno o il pericolo derivato dal reato e le modalità della condotta [che concorrono all'apprezzamento dell'offesa e della sua eventuale particolare tenuità] nonché la non abitualità del comportamento incriminato.

L' esiguità del danno o del pericolo.- Il primo parametro da valutare è rappresentato dalla esiguità del danno o del pericolo.

Il danno o il pericolo che ne è derivato per l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice deve risultare positivamente sussistente –altrimenti, come accennato, dovrebbe applicarsi il disposto dell'art. 49 del Cp- ma "esiguo".

L' apprezzamento della "esiguità" non è affatto facile e molto, in concreto, è rimesso alla valutazione del giudice. Questi, nell'ambito della sua valutazione discrezionale, dovrà tenere conto che già l'ordinamento attribuisce rilevanza all'esiguità o tenuità del danno arrecato dall'imputato (si pensi, esemplificando, alla circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4, del Cp), riconoscendo in tali ipotesi un trattamento sanzionatorio attenuato, ma pur sempre mantenendo la rilevanza penale della condotta: ma questa rilevanza non esclude, per scelta esplicita del legislatore, che possa pervenirsi alla declaratoria di non punibilità [cfr. articolo 131 *bis*, comma 5, del Cp].

L'esiguità che qui interessa si viene a collocare, quindi, in quella zona, dai contorni abbastanza indeterminati, posta tra la vera e propria inoffensività del fatto di cui all'art. 49 del Cp e la rilevanza penale del fatto anche se attenuata dalla tenuità dello stesso.

Il relativo apprezzamento va effettuato avendo riguardo a quanto dettagliato dall'articolo 133, comma 1, del Cp, espressamente richiamato; assume particolare rilievo il parametro della gravità del danno o del pericolo di cui al numero 2), giacché gli altri parametri, come si vedrà, rilevano principalmente per la valutazione del concorrente presupposto delle "modalità della condotta".

Resta da dire, con riferimento ai reati di pericolo, che l'esclusione della punibilità sarebbe consentita anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, vuoi perché anche per essi il principio di necessaria offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa anche minima al bene protetto, vuoi perché la particolare tenuità si apprezza per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli elementi normativamente indicati (arg., per utili riferimenti, Sezione IV, 28 aprile 2006, Crepaldi).

E resta ancora da dire che il riferimento al danno non è necessariamente correlata al danno patrimoniale subito dalla persona offesa, giacché l'ambito di operatività dell'istituto è ben più ampio, potendosi applicare anche in ipotesi in cui manchi addirittura una persona offesa e comunque non si sia verificato un danno risarcibile. In tale evenienza, l'apprezzamento giudiziale deve riguardare il danno criminale conseguente alla commissione del fatto: si pensi, volendo esemplificare, alle ipotesi di violazione degli articoli 116, 186 e 187 del codice della strada, caratterizzate dall'assenza di una persona offesa e di un danno risarcibile.

Le ipotesi normative di esclusione dell'esiguità del danno o del pericolo.- Corrispondendo alle indicazioni formulate dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è stato previsto, nel comma 2 dell'articolo 131 *bis* del Cp, che l'offesa non può essere comunque ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà anche contro gli animali, o ha adoperato sevizie o ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa.

La formulazione della norma sembra autorizzare la conclusione che tali situazioni possano essere apprezzate e ritenute dal giudice ostantive laddove emergano in fatto nella vicenda incriminata, pur se non vi sia stata una formale contestazione [per esempio, a titolo di circostanza aggravante: ad esempio, *ex* articolo 61, numeri 1, 4 e 5, del Cp].

L'indicazione normativa è inoltre importante perché concettualmente esclude che possa pervenirsi alla declaratoria di non punibilità per quei reati che, pur rientrando edittalmente nell'ambito di operatività dell'istituto, si caratterizzino per la presenza di una delle suddette condizioni ostantive. Si



pensi, principalmente, ai reati di cui agli articoli 544 *bis* – 544 *quinquies* del Cp, in materia di tutela degli animali, se ed in quanto qualificati dalla crudeltà contro gli animali.

Nel testo definitivo del decreto, inoltre, è stata prevista una ulteriore ipotesi ostativa alla possibilità di qualificare come esigua l'offesa arrecata. Infatti, come precisato nella Relazione di accompagnamento, in ragione dell'essenzialità del bene della vita e dell'integrità psico-fisica della persona, è esclusa l'operatività della causa di non punibilità nelle ipotesi in cui l'evento lesivo sia costituito dalla morte o dalle lesioni gravissime in danno di una o più persone. Il riferimento è alle ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose gravissime e ad ogni altra ipotesi di evento di tale tipo che derivi, quale conseguenza non voluta, dalla commissione di un delitto doloso, secondo il paradigma normativo dell'articolo 586 del Cp.

Le modalità della condotta. Il secondo parametro che va considerato attiene alle modalità della condotta.

Il relativo parametro valutativo va individuato nell'articolo 133 del Cp, esplicitamente richiamato dall'articolo 131 *bis*, comma 1, del Cp, laddove sono dettagliati gli elementi rilevanti per apprezzare la "gravità del reato".

Assumono importanza particolare la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione.

Notevole rilievo è anche la considerazione del grado della colpevolezza, ossia l'intensità del dolo o il grado della colpa [si pensi, esemplificando, alle ipotesi di dolo d'impeto o di colpa lieve o lievissima].

A tal riguardo, merita di essere ricordato che, nel testo originario proposto al parere delle Camere, mancava un esplicito riferimento proprio al grado della colpevolezza, giacché non era espressamente menzionato l'articolo 133 del Cp e si limitava letteralmente la valutazione del giudice alla considerazione delle "modalità della condotta".

Nel testo definitivo, peraltro, molto opportunamente, accogliendosi una esplicita indicazione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è provveduto a specificare, al comma 1 dell'articolo 131 *bis* del Cp, che le modalità della condotta e l'esiguità del danno devono essere valutate "ai sensi dell'articolo 133, comma 1" del Cp, con la conseguenza che, per la valutazione della gravità del reato, si deve tenere conto anche dell'elemento soggettivo della condotta.

La non abitualità del comportamento incriminato.- Il terzo parametro è rappresentato dalla "non abitualità" del comportamento incriminato.

Nel testo definitivo del decreto, recependosi i suggerimenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è stata esplicitamente fornita la nozione di "abitualità", definendosi, nel comma 3 dell'articolo 131 *bis* del Cp, "abituale" il comportamento "nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate". In proposito, nessun dubbio interpretativo si pone in ordine all'apprezzamento dell'ipotesi ostativa rappresentata dalla intervenuta dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. E' ovvio che trattandosi di situazioni soggettive attributive di uno specifico *status* è necessario che vi sia stata un'apposita dichiarazione giudiziale (cfr. Sezioni unite, 27 maggio 2010, Calibè).

La commissione di più reati della stessa indole.- L'ipotesi ostativa integrata dall'aver il soggetto "commesso più reati della stessa indole" merita, invece, uno sforzo di chiarificazione interpretativa.

La formula letterale non fa esplicito riferimento alla condizione di recidivo, essendo attribuita valenza [solo] alla accertata commissione di più reati della stessa indole.



Ciò significa che anche la “recidiva”, di per sé, sebbene accertata e applicata giudizialmente, purchè non reiterata e specifica, non è ostativa [*rectius*, può non essere ritenuta ostativa] alla declaratoria di non punibilità [in questo senso, del resto, si esprime anche la Relazione di accompagnamento, laddove si afferma che la presenza di un “precedente giudiziario” non è di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti].

E’ invece certamente ostativa la condizione di “recidivo reiterato e specifico” giudiziariamente ravvisata in sede giudiziaria, in ossequio al principio che più comprende il meno: infatti, in tale situazione non è dubbio che ricorra l’ipotesi dell’avere il soggetto commesso “più reati della stessa indole”.

E’ parimenti ostativa anche la situazione di colui il quale, pur non essendosi vista riconosciuta e applicata la recidiva reiterata e specifica, risulti avere commesso [con accertamento giudiziario definitivo] “più reati della stessa indole” (ad esempio, una pluralità di episodi di minaccia aggravata, una pluralità di truffe, ecc.). In tal senso, è inequivoca la lettera della norma che, tra l’altro, coerentemente, giustifica l’intervento di modifica sull’articolo 3, comma 1, lettera *f*), del dpr 14 novembre 2002 n. 313, con l’inserimento, tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, anche dei provvedimenti “che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 *bis* del Cp”: nel senso che non sarebbe consentita una ulteriore declaratoria di non punibilità per reati della stessa indole [si noti: anche allorquando la punibilità sia stata dichiarata con provvedimento di archiviazione]. *A fortiori*, ostativa sarebbe una precedente condanna per reato della stessa indole.

Piuttosto, va osservato che la genericità dell’indicazione normativa conforta nel senso della rilevanza ostativa non solo delle condotte pregresse giudiziariamente accertate in via definitiva integranti una pluralità di reati della stessa indole, ma anche della commissione di più condotte integranti una pluralità di reati della stessa indole che siano giudicati nell’ambito dello stesso procedimento ove si discuta dell’applicabilità della causa di non punibilità. Volendo esemplificare, ciò significa che la causa di non punibilità sarebbe inapplicabile laddove, nel medesimo procedimento, il soggetto fosse chiamato a rispondere di un episodio di truffa e di altro episodio di appropriazione indebita. Il generico riferimento alla “commissione” di più reati della stessa indole, senza ulteriori specificazioni, accredita tale conclusione.

Le condotte plurime, abituali e reiterate. Più complesso è, invece, è lo sforzo di interpretare l’indicazione normativa che fonda come causa ostativa la circostanza che si verta in ipotesi di “reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.

Non sembra dubitabile, in proposito, che l’ esclusione della punibilità non possa applicarsi ai “reati abituali”, giusta la lettera della norma.

Ci sembra però corretto distinguere tra i reati “necessariamente abituali”, che sono *tout court* esclusi dall’ambito di applicabilità della causa di esclusione di punibilità [l’ipotesi paradigmatica è quella del reato di atti persecutori di cui all’articolo 612 *bis* del Cp], e i reati “eventualmente abituali”, ossia quei reati che possono essere commessi anche con il compimento di un solo atto tipico della condotta incriminata, per i quali la causa di non punibilità è inapplicabile solo quando risultino commessi più atti tipici della condotta incriminata [le ipotesi che possono farsi sono quella del reato di esercizio abusivo della professione di cui all’articolo 348 del Cp, che può essere dichiarato non punibile solo allorquando l’illecito sia stato commesso con il compimento di un unico atto tipico della professione; ovvero, con i medesimi effetti, quella del reato di molestia o disturbo alle persone di cui all’articolo 660 del Cp, che, almeno secondo una tesi, può essere commesso anche con una sola condotta idonea ad arrecare inopportuna interferenza nell’altrui sfera di tranquillità: cfr. Sezione I, 11 giugno 2013, Saggiomo] .

Più complesso è cercare di dare concretezza all’ipotesi di reati che abbiano ad oggetto “condotte plurime ... e reiterate”.



Non è certamente l'ipotesi del concorso formale di reati, che si caratterizza per la commissione di "una sola azione od omissione" che viola diverse disposizioni di legge ovvero viola più volte la stessa disposizione di legge (articolo 81, comma 1, del Cp), non foss'altro perché sarebbe irragionevole ammettere la causa di esclusione della punibilità nella diversa e più grave situazione della recidiva non reiterata e specifica e non nell'ipotesi di che trattasi, caratterizza pur sempre dall'unicità della condotta incriminata.

Vi rientrano, invece, le situazioni in cui il reato, pur non abituale, sia stato commesso mediante condotte plurime e/o reiterate [ciò che sembra la stessa cosa], anche se eventualmente inquadrabili nel paradigma della continuazione (articolo 81, comma 2, del Cp).

Sembra l'ipotesi di chi abbia profferito nel medesimo contesto diverse espressioni di minaccia grave nei confronti della persona offesa ovvero quella di chi sia chiamato a rispondere di plurime condotte appropriative commesse nel medesimo contesto.

Come anticipato, non è apprezzabile alcun significato normativo che autorizzi a distinguere tra condotte "plurime" e condotte "reiterate": si tratta di una indicazione normativa frutto di non significativa superfetazione, che vuole solo fondare il carattere ostativo sulla ripetizione [in astratto anche per una sola volta] della stessa condotta integrante il reato.

Giova solo precisare che si tratta di ipotesi diversa da quella di colui il quale abbia commesso due diversi reati [non della stessa indole]: tale ipotesi, astrattamente, non esclude l'applicabilità della causa di non punibilità.

La formula normativa, con il riferimento alla commissione di condotte "plurime e reiterate" è affetta da una evidente imprecisione tecnica e sarà indubbiamente foriera di dubbi applicativi.

Si pensi, volendo esemplificare, all'ipotesi delle lesioni personali volontarie in danno del coniuge, previste dagli articoli 582 e 577, comma 2, del Cp: la formula della legge sembra accreditare la tesi che sia possibile applicare la causa di non punibilità, nella ricorrenza dei presupposti di legge, solo nel caso di una lesione prodotta con un unico colpo, mentre alla conclusione opposta dovrebbe pervenirsi in caso di un'aggressione che si sia sostanziata nell'aver inferto alla vittima, nello stesso contesto, una pluralità di colpi. Lo stesso, sempre esemplificando, dovrebbe valere nell'apprezzamento della condotta integranti il reato di minaccia aggravata.

E' indubbiamente una formulazione che lascia perplessi.

Altra questione che potrà porsi è quella della disciplina applicabile allorquando il soggetto sia chiamato a rispondere, nel medesimo procedimento, di più reati non della stessa indole, di cui uno solo formalmente non definibile *ex* articolo 131 *bis* del Cp [si pensi, all'ipotesi in cui si tratti di un reato abituale]. Vi è da chiedersi se possa essere se possa essere dichiarato non punibile solo l'altro. Probabilmente sì, ove ricorrano i presupposti di legge, in quanto la norma, come si è visto, non pone astrattamente un ostacolo nel caso della commissione di più reati, a meno che non siano della stessa indole.

La valutazione congiunta.- Vale osservare che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità, come attestato dalla inequivoca formulazione della norma, è subordinata ad una valutazione "congiunta" di tutti i parametri di riferimento posti all'attenzione del giudice: l'offesa, valutata alla luce delle modalità della condotta e della esiguità del danno o del pericolo, che deve risultare di particolare tenuità, e la non abitualità del comportamento incriminato, da intendere anche alla luce delle indicazioni normative di cui al comma 3 dell'articolo 131 *bis* del Cp.

A conforto, del resto, può essere evocata anche la pacifica interpretazione data dalla giurisprudenza in ordine all'istituto della non procedibilità per irrilevanza del fatto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (cfr., tra le altre, Sezione IV, 10 luglio 2008, Lucchetti, secondo cui l'applicabilità della causa di improcedibilità di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non va apprezzata avendo riguardo solo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato dal reato, ma esige la "concorrente" sussistenza degli ulteriori indici normativi, costituiti



dalla occasionalità della condotta, dal basso grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale dell'imputato).

La procedura.- Alla declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può procedersi sia nel corso delle indagini preliminari, sia dopo l'esercizio dell'azione penale.

Nel primo caso, provvede con ordinanza o decreto di "archiviazione" il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero [cfr. articolo 411, commi 1 e 1 *bis*, del Cpp].

Nel secondo caso, a provvedere con "sentenza" è il giudice, o prima del dibattimento nella ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 469 del Cpp ovvero all'esito del giudizio [*ergo*, in esito all'udienza preliminare o in esito al dibattimento].

Archiviazione e interlocuzione delle parti. Nell'ipotesi di declaratoria di non punibilità nel corso delle indagini preliminari, la procedura dettagliata dal nuovo articolo 411, comma 1 *bis*, del Cpp prevede l'interlocuzione possibile sia dell'indagato che della persona offesa che possono anche censurare nel merito la richiesta di archiviazione: tale facoltà d'intervento è realizzata dalla previsione dell'obbligo per il pubblico ministero di dare avviso della propria intenzione di avanzare la richiesta sia all'indagato che la persona offesa, che, nel termine di "dieci giorni", possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del loro dissenso rispetto alla richiesta.

L'interlocuzione delle parti è comunque "eventuale" perché subordinata alla presentazione di una formale "opposizione", in cui l'indagato e/o la persona offesa devono indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso.

E' da notare che il testo definitivo, con scelta che non ha considerato le gravi carenze organizzative degli uffici, ha recepito una specifica indicazione delle Commissioni parlamentari, prevedendo "sempre" l'avviso alla persona offesa, anche qualora questa non abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2, del Cpp, come originariamente si esprimeva il testo dello schema del decreto.

Tale soluzione è comunque difettosamente coordinata con la disciplina generale in materia di archiviazione, laddove, nell'articolo 408, comma 3 *bis*, del Cpp, è previsto che, per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione [comunque obbligatorio, anche in caso di mancata richiesta] fonda il diritto della persona offesa di prendere visione degli atti e di presentare opposizione nel termine raddoppiato di "venti giorni". Qui, invece, è sempre e comunque previsto il termine di "dieci giorni", a prescindere dal titolo di reato.

Merita di essere segnalato, ancora, che il riconosciuto ruolo della persona offesa nel procedimento di che trattasi deve conciliarsi con la rilevata applicabilità dell'istituto a tutti i reati che rientrano nel *range* sanzionatorio stabilito dal legislatore, anche allorquando non sia prevista una specifica persona offesa (arg., per l'analogo istituto dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, Sezione III, 6 novembre 2013, Tavernaro). In tale evenienza, allora, ovviamente, non dovrà attivarsi lo strumentario previsto ordinariamente per consentire l'interlocuzione della persona offesa.

I provvedimenti del giudice.- Sulla richiesta di archiviazione, in caso di mancanza di opposizione o se questa è inammissibile, il giudice provvede *de plano* [*ergo*, senza previa fissazione dell'udienza camerale] e, se l'accoglie, pronuncia decreto motivato.

Se è presentata opposizione e questa non è inammissibile, il giudice deve fissare l'udienza camerale, in esito alla quale, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato.

Più complessa è la procedura nel caso in cui il giudice non accolga la richiesta.

In tal caso, l'ultimo periodo del comma 1 *bis* dell'articolo 411 del Cpp prevede che il giudice, nei casi in cui non accoglie la richiesta di archiviazione, restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5, del Cpp.



E' da chiedersi se il provvedimento reiettivo possa essere adottato *de plano* o necessariamente a seguito di udienza camerale.

Se il mancato accoglimento segue ad un'opposizione ritenuta non inammissibile, è evidente che il provvedimento va adottato in esito all'udienza camerale, anche perché per tale evenienza è espressamente richiamata la procedura di cui all'articolo 409, comma 2, del Cpp.

Nulla è invece specificato nel caso in cui non vi sia alcuna opposizione e tuttavia il giudice ritenga di non accogliere la richiesta. Il mancato richiamo all'articolo 409, comma 2, del Cpp, nell'ultimo periodo del comma 1 *bis* dell'articolo 411 del Cpp, potrebbe accreditare la tesi che il rigetto della richiesta possa essere adottato senza previa fissazione dell'udienza camerale. Contro tale soluzione milita, però, la considerazione che, per esplicita indicazione normativa, il giudice che non accolga la richiesta di archiviazione, può anche provvedere "ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5, del Cpp", ossia sollecitando lo svolgimento di ulteriori indagini ovvero disponendo l'imputazione coatta. Tali provvedimenti possono essere adottati, secondo la disciplina generale sull'archiviazione, solo previa fissazione del contraddittorio, con la fissazione dell'udienza camerale. Ciò consente di ritenere coerente con il sistema che, in caso di mancato accoglimento della richiesta, anche la mera ritrasmissione degli atti al pubblico ministero [e non solo l'ordine di svolgere ulteriori indagini e quello di formulare l'imputazione] debba essere adottata a seguito di udienza camerale. Militano in tal senso anche ovvie esigenze di garanzia [che giustificano la instaurazione del contraddittorio] nei confronti dell'indagato che, diversamente, non avrebbe una *sedes* per far valere le proprie ragioni a supporto della richiesta del pubblico ministero.

Va osservato che la fissazione dell'udienza camerale, nei casi in cui è prevista, non va comunque comunicata, in deroga alla disciplina ordinaria, al procuratore generale. Ciò perché il richiamo all'articolo 409, comma 3, del Cpp, che tale comunicazione prevede, e che era stato sollecitato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è stato scientemente omesso nel testo definitivo. Nella Relazione di accompagnamento si è motivata tale scelta con l'esigenza di evitare ulteriori gravosi adempimenti procedurali.

L'opposizione.- Resta da dire sulle condizioni di ammissibilità/inammissibilità dell'opposizione e sui conseguenti provvedimenti del giudice.

E' da ritenere, in primo luogo, che l'opposizione debba essere presa in considerazione dal giudice (salva poi una eventuale dichiarazione di inammissibilità per difetto dei requisiti legittimanti) anche laddove sia stata proposta tardivamente rispetto al termine dei "dieci giorni" fissato dalla norma: l'inosservanza di tale termine non è infatti prescritta dalla legge a pena di inammissibilità, salva naturalmente la possibilità per il giudice di provvedere legittimamente dopo l'inutile sua scadenza (arg. *ex* Sezione VI, 8 gennaio 2014, persona offesa Nola in proc. Romano; nonché, per ulteriori riferimenti, Sezioni unite, 30 giugno 2004, Apruzzese).

Per l'effetto, l'opposizione non potrebbe essere dichiarata inammissibile solo per la tardività della presentazione.

L'opposizione, secondo la formulazione della norma, può essere invece legittimamente dichiarata inammissibile solo ove manchi dell'indicazione delle "ragioni del dissenso" rispetto alla richiesta. Pur in assenza di una esplicita indicazione letterale, sembra consentito equiparare la mancata indicazione delle ragioni alla rappresentazione di ragioni manifestamente infondate.

L'interlocuzione delle parti dopo l'esercizio dell'azione penale.- Dopo l'esercizio dell'azione penale, la definizione per irrilevanza del fatto può avvenire o prima del dibattimento o in esito al giudizio.

La disciplina della definizione predibattimentale è parzialmente diversa da quella ordinaria, tratteggiata nell'articolo 469 del Cpp.

Infatti, qui, rispetto alla disciplina ordinaria, che prevede l'obbligo di "sentire" il pubblico ministero e l'imputato, è stavolta previsto che vada "sentita" anche la persona offesa, sebbene solo



se comparsa (cfr. il nuovo articolo 469, comma 1 *bis*, del Cpp). In proposito, non è comunque previsto uno specifico avviso finalizzato a mettere la persona offesa a conoscenza della possibile applicabilità della definizione predibattimentale *ex* articolo 469 del Cpp.

Va poi notato che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è condizionata alla “non opposizione” del pubblico ministero e dell'imputato; non è stata invece espressamente considerata l' “opposizione” della persona offesa: questa va sentita, se compare, ma non può opporsi.

Con riguardo alla opposizione del pubblico ministero e dell'imputato, vale il principio secondo cui affinché l' “audizione” sia effettiva occorre perciò che tali soggetti vengano avvisati della data dell'udienza, a meno che non risulti dagli atti -e non da circostanze presuntive- che essi abbiano già manifestato la loro non opposizione o sollecitato la definizione *ex* articolo 469 del Cpp per la particolare tenuità del fatto (cfr., per riferimenti, Sezione IV, 28 febbraio 1997, Caleffi).

Una specifica interlocuzione non è invece espressamente prevista dopo l'esercizio dell'azione penale, né in sede di udienza preliminare, né in sede dibattimentale, giacché in tali fasi è già *aliunde* garantito il contraddittorio pieno. In sede di conclusioni, le parti possono concludere, ove lo ritengano, sul tema della applicabilità della causa di non punibilità, senza però che questo debba essere oggetto di una preventiva sollecitazione da parte del giudice.

Le impugnazioni dell'archiviazione.- Il provvedimento di archiviazione può essere impugnato solo per ragioni procedurali: *ergo*, solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, del Cpp (cfr. articolo 409, comma 6, del Cpp), quando non sia stato instaurato correttamente il contraddittorio.

Ciò che si verifica allorché all'indagato e/o alla persona offesa non sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 *bis* dell'articolo 411 del Cpp, con il quale il pubblico ministero comunica la propria intenzione di avanzare richiesta di archiviazione “per la particolare tenuità del fatto”.

In ossequio al principio generale dell'interesse all'impugnazione (articolo 568, comma 4, del Cpp), l'impugnazione può essere proposta solo dalla parte che non sia stata avvisata.

E' esclusa una impugnazione “nel merito” dell'archiviazione. Non è espressamente prevista dalla norma e ciò corrisponde ad una consapevole scelta del Governo, che, sul punto, ha ritenuto di non accogliere una sollecitazione della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, sul rilievo assorbente che le ragioni di indagato e persona offesa possano trovare adeguata tutela nella preposta sede dell'opposizione.

A questo punto, ci sembra interessante soffermare l'attenzione su una questione suscitata dal fatto che l'archiviazione *ex* articolo 131 *bis* del Cp presuppone un fatto tipico, costitutivo di reato e offensivo dell'interesse tutelato, non punibile solo in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale che stanno alla base del decreto legislativo, e il relativo provvedimento produce conseguenze giuridiche sfavorevoli, come attestato dalla prevista iscrizione del relativo provvedimento nel casellario giudiziale (cfr. articolo 3, comma 1, lettera *f*), del dpr 14 novembre 2002 n. 313); con effetti principalmente ai fini dell'apprezzamento dell' “abitudine” ostativa all'applicazione dell'istituto (cfr. articolo 131 *bis*, comma 3, del Cp).

Per l'effetto, può astrattamente porsi una questione di interesse dell'indagato a non vedersi applicato l'istituto, al fine di ottenere una soluzione liberatoria nel merito.

Questo interesse può essere sottoposto all'attenzione del giudice in sede di opposizione, ma non ne consegue alcun vincolo per il giudice, il quale può accogliere la richiesta, a prescindere dalla formale opposizione dell'indagato e a questi non è ulteriormente consentito alcuno strumento per ulteriormente far valere la propria pretesa.

Tale situazione ci sembra che non fondi alcun *vulnus* per il diritto di difesa risultando comunque ragionevole la scelta del legislatore di far prevalere, nello specifico, l'esigenza deflattiva e, quindi, l'interesse pubblico a razionalizzare l'impegno giudiziario per fatti comunque di modestissimo rilievo.



Questa consapevole scelta è ulteriormente confermata dal fatto che nel testo definitivo non è stata neppure accolta l'indicazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia del Senato, laddove si voleva addirittura l'introduzione della possibilità per l'indagato di "rinunciare" alla punibilità per particolare tenuità del fatto.

Le impugnazioni della sentenza che riconosce l'irrilevanza del fatto.- Nel caso di sentenza *ex* articolo 469 del Cpp, la sentenza è inappellabile, ma avverso di essa può essere proposto ricorso per cassazione, per contestare sia la carenza dei presupposti di legge, sia, soprattutto, il mancato rispetto del contraddittorio (cfr. Sezioni unite, 19 dicembre 2001, PG in proc. Angelucci). In questa sede, ovviamente, potrà farsi valere la mancata considerazione della "opposizione" formalizzata dal pubblico ministero o dall'imputato. La persona offesa, invece, può dolersi solo del non essere stata ritualmente citata, sì da consentirgli di comparire [non è previsto, però, uno "specifico" avviso che rappresenti l'intenzione del giudicante di definire il procedimento in sede predibattimentale *ex* articolo 469 del Cpp].

Avverso la sentenza emessa in esito allo svolgimento del processo [in esito all'udienza preliminare o al dibattimento] sono esperibili gli strumenti ordinari di impugnazione. In particolare, in caso di sentenza di non luogo a procedere emessa *ex* articolo 425 del Cpp, la disciplina dell'impugnazione è rinvenibile nell'articolo 428 del Cpp.

Va comunque evidenziato, ai fini soprattutto della censura in sede di legittimità, che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità configura un potere discrezionale del giudice, onde il mancato esercizio di questo potere non impone una esplicita motivazione, allorché l'applicabilità dell'istituto non sia stata invocata dall'interessato (per riferimenti, in relazione all'analogo istituto dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, Sezione IV, 20 settembre 2004, Nuciforo).

Ma soprattutto ci sembra da evidenziare, ancora più in generale, che le doglianze proponibili in sede di legittimità non potrebbero mai riguardare il merito della decisione, anche di applicazione dell'istituto, se non in presenza di specifiche violazioni di legge.

Gli effetti della decisione in sede civile e amministrativa.- Quanto agli effetti della decisione che applica la causa di non punibilità, merita di essere segnalato il disposto dell'articolo 651 *bis* del Cpp, che stabilisce l'efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. Tale efficacia è limitata alla sentenza resa in esito a dibattimento [non quindi quella resa *ex* articolo 469 del Cpp] ovvero in esito a giudizio abbreviato, salvo, in quest'ultima ipotesi, che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

La disciplina è perfettamente in linea con il *proprium* dell'istituto. Il giudizio sull'irrilevanza del fatto pretende, infatti, che sia risolta positivamente la valutazione sulla sussistenza, nella fattispecie esaminata, di una condotta ascrivibile in una fattispecie criminosa, perfetta in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, e concretamente punibile. L'imputato, inoltre, ha avuto ampia possibilità di difendersi nel giudizio.

Analoga efficacia non ha, invece, il provvedimento di archiviazione che applichi la causa di non punibilità. Poiché, peraltro, anche questa pronuncia presuppone che venga accertata la sussistenza di un fatto astrattamente punibile, deve ritenersi che, al di là di quanto disposto dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del Cpp, il pubblico ministero debba "segnalare" il fatto come accertato, a seconda dei casi, ai titolari dell'azione disciplinare ovvero al giudice contabile, per quanto di competenza [per questo Ufficio, in ossequio alle indicazioni del Protocollo firmato con il Procuratore regionale della Corte dei conti].

Il casellario.- Solo per debito di completezza, vanno segnalate le disposizioni che sono intervenute in tema di casellario giudiziale, vuoi per stabilire che la decisione che abbia applicata la causa di non punibilità [anche in sede di archiviazione] debba essere iscritta nel casellario



giudiziale (articolo 3, comma 1, lettera *f*), del dpr 14 novembre 2002 n. 313) [a tacer d'altro, tale iscrizione assume rilievo ai fini dell'apprezzamento del presupposto dell'"abitudine" del comportamento, che, per il futuro, escluderebbe di poter di nuovo accedere al beneficio definitivo], vuoi per includere le iscrizioni delle decisioni che abbiano accertato la particolare tenuità tra quelle oggetto di eliminazione (articolo 5 del dpr n. 313 del 2002) e tra quelle non incluse nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato (articoli 24 e 25 del dpr citato).

La disciplina transitoria. Manca una disciplina transitoria. Ciò significa che deve farsi applicazione dei principi generali in tema di successione delle norme nel tempo (cfr. articolo 2, comma 4, del Cp) per verificare se e in che termini l'istituto possa applicarsi ai procedimenti in corso.

A tal riguardo, non sembra discutibile che tra le "disposizioni più favorevoli al reo", cui si riferisce la citata norma codicistica, debbano rientrare non solo quelle concernenti in senso stretto la misura della pena, ma anche quelle che, riguardando ulteriori e diversi profili (qui, la configurabilità di una causa di punibilità), ineriscono al complessivo trattamento riservato al reo (per utili spunti, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 393 del 2006).

In questa prospettiva, ai fini dell'applicabilità retroattiva del *novum* normativo occorre partire dal rilievo che le più recenti pronunce della CEDU, della Corte costituzionale [cfr. ad esempio, la sentenza n. 236 del 2011] e della Corte di cassazione accreditano la conclusione che, mentre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole costituisce un valore assoluto ed inderogabile, quello della retroattività della *lex mitior* è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi, ad esso contrapposti, di analogo rilievo.

Ebbene, non sembra che l'esigenza deflattiva che sta alla base dell'istituto [in forza della quale questo sarebbe da ritenere inapplicabile laddove, nelle more, il processo abbia avuto il suo corso e si sia concluso con una pronuncia affermativa di responsabilità] possa ragionevolmente condurre interpretativamente ad una soluzione negativa per i fatti pregressi tuttora *sub iudice*, giacchè a tale esigenza si affianca anche l'altra che vuole soddisfare il principio di proporzione evitando l'applicazione della sanzione penale per fatti bagatellari. In questa ottica, la questione della possibile applicabilità dell'irrelevanza del fatto potrebbe essere posta anche per la prima volta in Cassazione, con i motivi aggiunti, conseguendone che la Corte dovrebbe annullare con rinvio la sentenza ove la richiesta, ovviamente, risulti relativa a reati rientranti nel *range* di applicabilità dell'istituto e *prima facie* non ricorrano condizioni ostative in punto di [non] tenuità dell'offesa e di abitudine del comportamento.

Non sembra, invece, qui richiamabile per pervenire ad una soluzione negativa, la giurisprudenza della Cassazione intervenuta sulla sospensione con messa alla prova [cfr. *ex pluribus*, Sezione feriale, 31 luglio 2014, Cesaroni; sezione feriale, 9 settembre 2014, Valmaggi; Sezione VI, 22 ottobre 2014, Calamo]. In quella occasione la Corte, nell'escludere l'invocabilità dell'istituto della sospensione con messa alla prova in sede di legittimità, ha avuto occasione di precisare, in termini anche più generali, che tale istituto è stato costruito dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente "in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado", trattandosi, quindi, di procedura ed opportunità assolutamente incompatibile con alcun giudizio di impugnazione; ciò che è stato spiegato anche con il fatto che l'istituto è assolutamente incompatibile con alcun giudizio che si concluda con l'applicazione di una "sanzione".

Sono argomenti che ci sembrano qui non esportabili, per la diversità degli istituti: non potendosi in particolare comparare la sospensione con messa alla prova con quella in esame, che è una [normale] causa di non punibilità.



Rimetto queste riflessioni all'attenzione comune. Per i primi di aprile la mia Segreteria è onerata di organizzare un incontro per affrontare le tematiche che dovessero meritare un riflessione, nell'ottica anche di verificare l'opportunità di un indirizzo comune.

La Segreteria provvederà a trasmettere la presente nota, per conoscenza, alle forze dell'ordine operanti nel territorio.

Ringrazio per l'attenzione

Trento 19 marzo 2015


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Amato

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28

Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044)

(GU n.64 del 18-3-2015)

Vigente al: 2-4-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonche' disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m);

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti:

«Titolo V

Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Capo I

Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della modificazione e applicazione della pena».

2. Prima dell'articolo 132 e' inserito il seguente:

«Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo

comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale

1. All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilita'» sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita' del fatto»;

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non e' inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e' inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.».

Art. 3

Disposizioni di coordinamento processuale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 469 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.»;

b) dopo l'articolo 651 e' aggiunto il seguente: «651-bis. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuta' del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. - 1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuta' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuta' del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.».

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quelli che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»;

c) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;»;

d) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;».

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutate in 474.400 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dall'anno 2015.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 marzo 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando